Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 21 gennaio 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1954

1955

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(3697)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 dicembre 1954, n. 1262.

Integrazione degli organici dei professori e degli assistenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1955-56, sono istituiti, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, ottantacinque nuovi posti di professore di ruolo.

Alla ripartizione dei posti predetti tra le singole Facoltà sarà provveduto, in relazione alle esigenze delle Facoltà stesse, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Per il corrente anno accademico, il termine fissato per la proposta di concorsi a cattedre di Università o di Istituti di istruzione superiore da parte della Facoltà è prorogato al 31 gennaio 1955 e il termine per il bando dei concorsi è prorogato di un mese.

Art. 3.

A decorrere dall'anno accademico 1954-55, al ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, sono aggiunti 200 posti di ruolo.

Art. 4.

Il contributo statale annuo di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, destinato all'assunzione di assistenti straordinari da parte delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, è aumentato di annue lire 60.000.000.

La predetta somma è annualmente ripartita, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, fra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, ai fini dell'assunzione di altri 200 assistenti straordinari, in aggiunta a quelli di cui al citato art. 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'anno accademico 1954-1955: il contributo di cui al primo comma del presente articolo è aumentato, per l'esercizio finanziario 1954-55, dei soli due terzi della somma indicata nel comma stesso, è cioè di lire 40.000.000.

Art. 5.

All'onere di lire 147.000.000 derivante, per l'esercizio 1954-55, dall'applicazione degli articoli 3 e 4, sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292.

All'onere risultante, a carico dell'esercizio 1955-56, dall'attuazione dell'art. 1, verrà fatto fronte con una corrispondente aliquota dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 6.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1954, n. 1263.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 812, istitutiva del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del detto Fondo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 224;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle disposizioni contenute nel predetto regolamento;

Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti articoli del regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle dogane, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1951, n. 224, sono modificati come appresso:

« Art. 4. — Per provvedere alle finalità indicate nel regolamento le entrate annuali del Fondo sono ripartite come segue:

a) il 70 % è destinato alla liquidazione delle indennità di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente;

b) il 20 % è destinato alla erogazione delle sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

c) il 5 % è destinato a sostenere le spese inerenti all'amministrazione del Fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite e a sostenere tutte le eventuali spese straordinarie od occasionali;

d) il 5 % è destinato a costituire una maggiore riserva atta a garantire la liquidazione delle indennità nella misura prevista dal successivo art. 12 ».

« Art. 11. — Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle Dogane due anni di servizo utile agli effetti della pensione.

Per le visitatrici doganali e per il personale dei ruoli transitori, il diritto alla indennità si acquista dopo due anni di ininterrotto servizio presso l'Amministrazione doganale.

Se l'iscritto sia morto per causa di servizio, prima di avere raggiunto detti limiti, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.

Quando l'impiegato o il commesso abbia compiuto nel ruolo delle Dogane due anni di servizio si tiene conto, agli effetti della misura dell'indennità, anche degli anni di servizio anteriore all'ammissione nel ruolo predetto, utili per la pensione secondo le disposizioni in vigore ».

« Art. 12. — L'indennità di cui all'art. 3, lettera *a*), sarà corrisposta all'avente diritto a norma dell'art. 11 in relazione al numero degli anni di servizio utili a pensione, anche se prestati dopo il raggiungimento del limite massimo per conseguire il diritto a pensione; a tal fine, nel computo della durata del servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero.

La misura dell'indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto *a*) dell'articolo 4, verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto:

personale ruolo ordinario, gruppi *A*, *B*, *C*.	0,0002325
personale ruolo transitorio, I, II, III categoria	0,0001975
personale ruolo ordinario, subalterno .	0,0001744
personale ruolo transitorio, IV categoria	0,0001400
visitatrici doganali	0,0000700

La indennità di cui al secondo comma del presente articolo non può essere inferiore alla media delle indennità calcolate, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui è avvenuta la cessazione dal servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sarà compensata con la riserva attuale della gestione indennità aumentata di quella stabilita alla lettera *d*) dell'art. 4.

All'accertamento dell'anzianità di servizio per la determinazione dell'indennità, provvede il Consiglio di amministrazione.

Agli impiegati e commessi che lascino definitivamente il servizio prima di avere acquisito diritto a pensione — escluso i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato o di dimissioni — la misura della indennità è aumentata del 50 %.

Ai superstiti degli impiegati e commessi deceduti in attività di servizio, prima di avere compiuto 40 anni di servizio pensionabile, la indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità, limitatamente al coniuge superstite, non separato legalmente per sua colpa, o, in mancanza, ai figli minori di 25 anni o permanentemente inabili al lavoro ed alle figlie nubili ».

« Art. 15. — Le sovvenzioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 saranno corrisposte: :

1) nei casi di gravi malattie e infortuni degli iscritti al Fondo, con speciale riguardo a coloro che si trovano in aspettativa per infermità;

2) nei casi di malattia o infortuni, di comprovata gravità e durata, dei membri di famiglia degli iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;

3) nei casi di decesso dell'iscritto o di un membro di famiglia (coniuge, figli, genitori) già convivente e a carico e nei casi di decesso del personale doganale in pensione; in tali casi, sarà immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza, redatta in carta semplice, corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilirsi annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo la disponibilità di cui al precedente art. 4, lettera *b*).

In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa, in mancanza, sarà corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell'art. 13.

Nei casi di morte, non per causa di servizio dell'iscritto che non abbia compiuto il servizio stabilito dall'art. 11, la sovvenzione sarà aumentata del 20 %;

4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per sovvenzioni del Fondo, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:

a) istruzione dei figli degli iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio e che i beneficiandi non siano ripetenti;

b) ricoveri in istituti di istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;

c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie e di istruzione superiore (Università, Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);

d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli di carattere doganale ».

« Art. 19. — Tutte le cariche nel Consiglio di amministrazione, nel Collegio sindacale e nei Comitati consultivi circoscrizionali, tranne quella del segretario del Consiglio di amministrazione, sono gratuite e non comportano, quindi, diritto ad indennità di presenza per le sedute dei rispettivi organi ».

« Art. 22. — L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia al 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Nell'adunanza dell'aprile il presidente deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio già scaduto.

Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel « Bollettino ufficiale delle dogane e delle imposte indirette ».

Art. 2.

La misura delle indennità stabilite dall'art. 12 del regolamento, modificato ai termini del precedente art. 1, ha effetto per i casi di cessazione dal servizio o di decesso verificatisi a decorrere dalla data della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

L'esercizio finanziario del 1954 si considera iniziato il 1° luglio del 1953 con termine al 31 dicembre 1954 per una durata straordinaria di 18 mesi; tale prolungamento non influirà sulla determinazione della indennità prevista dal secondo comma dell'art. 12 modificato ai termini del precedente art. 1.

I membri elettivi dell'attuale Consiglio di amministrazione del fondo e dell'attuale Collegio sindacale, nominati il 1° luglio 1952, a seguito della modifica apportata all'art. 22 restano in carica fino alla fine del terzo esercizio finanziario scadente al 31 dicembre 1955, salvo rielezione.

Le indennità liquidate dal 1° gennaio 1950 fino alla data della entrata in vigore del presente decreto a favore degli iscritti al Fondo che hanno abbandonato il servizio, a favore delle vedove, dei figli minorenni, maggiorenni inabili permanentemente al lavoro o figlie nubili di iscritti deceduti in servizio, sono integrate col pagamento agli interessati della eventuale differenza in più che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.

Qualora l'avente diritto alla integrazione, già iscritto al Fondo, fosse deceduto, tale integrazione sarà dovuta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa, o, in mancanza, ai figli che all'atto della entrata in vigore del presente decreto siano minorenni, maggiorenni inabili permanentemente al lavoro e figlie nubili.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1264.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Cappellania curata della Madre della Divina Provvidenza, in frazione Cussanio del comune di Fossano (Cuneo).

N. 1264. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fossano in data 30 novembre 1953, relativo alla erezione della Cappellania curata della Madre della Divina Provvidenza, in frazione Cussanio del comune di Fossano (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 36. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1265.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane della Beata Colomba, in Perugia.

N. 1265. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Monache Domenicane della Beata Colomba, in Perugia e viene inoltre autorizzato il trasferimento a favore del Monastero anzidetto di alcuni immobili situati in comune di Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1266.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia di San Rocco Confessore, in frazione Canezza del comune di Pergine Valsugana (Trento).

N. 1266. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 30 novembre 1943, integrato con postilla e dichiarazione in data 16 marzo 1954, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia di San Rocco Confessore, in frazione Canezza del comune di Pergine Valsugana (Trento) e il Beneficio della parrocchia anzidetta viene autorizzato ad accettare un legato consistente in alcuni immobili situati in Canezza del comune di Pergine Valsugana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 35. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1267.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Rocco, in comune di Roccamontepiano (Chieti).

N. 1267. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti in data 17 maggio 1938, integrato con dichiarazioni 1° gennaio 1954 e 18 maggio 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Rocco, in comune di Roccamontepiano (Chieti) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 28. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1268.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'elevazione in parrocchia della Curazia della Visitazione della Beata Vergine, in frazione Fucine del comune di Darfo (Brescia).

N. 1268. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 21 novembre 1952, integrato con codicillo e con allegato, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia della Visitazione della Beata Maria Vergine, in frazione Fucine del comune di Darfo (Brescia) e viene riconosciuta inoltre la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 37. — CARLOMAGNO

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1955, n. 1 (*Raccolta 1955*).

Proroga del termine di sospensione della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e degli altri titoli di credito aventi forza esecutiva, pagabili da debitori residenti in alcuni Comuni della provincia di Salerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per la proroga del termine di sospensione previsto nell'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

E' sospeso fino a tutto il giorno 29 marzo 1955 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 26 ottobre 1954, scadenti tra il 26 ottobre 1954 ed il 29 marzo 1955 e pagabili da debitori residenti nei comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Maiori, Minori, Vietri sul Mare e Tramonti, indicati nell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1027, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1954, n. 1215.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1955

EINAUDI

SCELBA — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 74. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1953, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Vista la nota n. 82230, del 13 settembre 1954, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori ha designato il dott. Bruno Storti quale rappresentante dei lavoratori dell'industria in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione dell'on. Luigi Morelli, deceduto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Bruno Storti è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione dell'on. Luigi Morelli, deceduto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1954
Registro n. 11 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 254. — BAGNOLI

(287)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1954.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno n. 17674, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del rag. Rescigno Palmerino, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione dei commercianti) in quanto impossibilitato a partecipare alle riunioni del cennato organismo collegiale, con il sig. Zito Francesco della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Rescigno Palmerino è sostituito con il sig. Zito Francesco, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(113)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 15 gennaio 1955, è revocato il decreto Ministeriale 21 dicembre 1954, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Coppetti Amedeo nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Iesi, distretto notarile di Ancona.

(266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 gennaio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,75	645,50
» Firenze	624,80	642 —
» Genova	624,80	646,50
» Milano	624,80	645,75
» Napoli	624,80	646,50
» Palermo	624,80	645,50
» Roma	624,78	645,875
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,80	—
» Venezia	624,80	645,60

Media dei titoli del 20 gennaio 1955

Rendita 3,50 % 1906	63,525
Id. 3,50 % 1902	61,70
Id. 5 % 1935	93,875
Redimibile 3,50 % 1934	82,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,60
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,80
Id. 5 % 1936	91,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 20 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,79
1 dollaro canadese . . . . . . » 645,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,41

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1954, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 215, è stato dichiarato inammissibile, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale dell'8 maggio 1952, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Ughetto Eugenio avverso il silenzio-rifiuto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed avverso ogni provvedimento inerente al licenziamento adottato nei suoi confronti dall'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura in data 9 febbraio 1949.

(227)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Argentina, in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 20 agosto 1954, n. 638, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Argentina in comune di Taggia (Imperia), riportata nel catasto dello stesso Comune foglio XXXI, della superficie di mq. 2408, ed indicata in tinta verde nella planimetria in data 31 luglio 1953 in scala 1:500 dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(185)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia profughi italiani d'Africa « Culquaber », con sede in Asti, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1954, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia profughi italiani d'Africa « Culquaber », con sede in Asti, ed è stato nominato commissario governativo il rag. Ugo Molino.

(135)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia « Villaggio Roma », con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 gennaio 1955, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edilizia « Villaggio Roma », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 agosto 1950, per notaio dott. Fulgenzio Panzironi, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Angelo Profumi.

(202)

Scioglimento d'ufficio di diciotto società cooperative della provincia di Cosenza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 dicembre 1954, le società cooperative qui appresso indicate, sono state sciolte ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina dei liquidatori, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa « Bonifatese », con sede in Bonifati, costituita il 29 marzo 1948;

2) Società cooperativa « Libertas » fra reduci e combattenti, con sede in Cosenza, costituita il 17 settembre 1948;

3) Società cooperativa di costruzioni di case economiche per i dipendenti del Genio civile, con sede in Cosenza, costituita il 18 ottobre 1948;

4) Società cooperativa « San Giovanni Battista » per lo esercizio della pesca e l'industria relativa, con sede in San Lucido, costituita il 28 ottobre 1948;

5) Società cooperativa « La Benefica », con sede in San Giovanni in Fiore, costituita il 21 novembre 1948;

6) Società cooperativa « Reduci Esecuzione Lavori Edili e Affini », con sede in Carpanzano, costituita il 17 novembre 1948;

7) Società cooperativa « I.L.E.C.O.V. », con sede in San Fili, costituita il 26 settembre 1948;

8) Società cooperativa « La Sanfilese », con sede in San Fili, costituita il 17 gennaio 1949;

9) Società cooperativa « Agricola e di consumo La Buonvicinese », con sede in Buonvicino, costituita il 24 gennaio 1949;

10) Società cooperativa « La Silana », con sede in Spezzano della Sila, costituita il 14 novembre 1948;

11) Società cooperativa « Terra Libera », con sede in Castiglione Casentino, costituita il 15 gennaio 1949;

12) Società cooperativa « A.E.D.E.S » Società per costruzione e ricostruzione di case popolari ed economiche, con sede in Cosenza, costituita il 24 dicembre 1948;

13) Società cooperativa « La Bruzia », con sede in San Giovanni in Fiore, costituita l'8 febbraio 1949;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Medel », con sede in Cosenza, costituita nell'aprile del 1949;

15) Società cooperativa fra i dipendenti del Consorzio agrario Domus, con sede in Cosenza, costituita il 19 febbraio 1949;

16) Società cooperativa edilizia « San Francesco di Paola », con sede in Cosenza, costituita l'8 aprile 1949;

17) Società cooperativa « La Rurale », con sede in Rendel, contrada Scaglione (Cosenza), illegalmente costituita;

18) Società cooperativa « Operaia Unione e Lavoro », con sede in San Pietro in Guarano, costituita in data 13 febbraio 1951 per notaio avv. Luigi Goffredo di Cosenza.

(201)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 gennaio 1955, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 75,65, sita sulla spiaggia di Salerno, riportata in catasto al foglio n. 63, particella n. 95/1 del comune di Salerno.

(278)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 16 ottobre 1954, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Estremi dei decreti	
				N.	Data
	Ente Puglia e Lucania				
1	ANTINOZZI Emilio fu Antonio	Candela	79.89.58	3657	27-12-52
2	BALDELLI Mario di Emilio	Rionero in Vulture	47.23.85	4117	28-12-52
3	BIANCHI D'ESPINOSA Anna Maria di Enrico	Lavello	11.91.48	311	2- 4-52
4	BUCCI Maddalena fu Umberto in Regoli	Minervino	2.48.60	3346	18-12-52
5	CAPPELLI Francesco fu Antonio	Manfredonia	4.25.26	2273	19-11-52
6	CAPUTO Salvatore fu Giuseppe (eredi)	Nardò	2.70.78	4316	28-12-52
7	CARULLI Oreste fu Luigi	Lucera	7.91.17	3349	18-12-52
8	CASTELLI Caterina fu Giuseppe	Altamura	30.09.79	1709	3-10-52
9	CATTANEO Elena fu Mariano Augusto	San Severo	43.78.76	3364	18-12-52
10	CATTANEO Elena fu Augusto	San Severo	30.57.57	3363	18-12-52
11	DE LUCA Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo	Garaguso	71.77.88	4293	28-12-52
12	DE LUCA Antonio, Vito e Francesco fu Vincenzo	San Mauro Forte	149.07.16	4295	28-12-52
13	DE LUCA Mario fu Alberto	Serracapriola	28.27.85	3025	29-11-52
14	DE MARCO Filomena fu Prospero	Stigliano	44.68.16	2018	19-11-52
15	DI PERSIA Luigi di Vincenzo	Stigliano	167.60.19	1362	6- 9-52
16	FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI	Troia	4.20.98	4304	28-12-52
17	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	Atella	9.55.08	282	2- 4-52
18	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	Venosa	124.11.12	288	2- 4-52
19	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	Montemilone	136.37.86	281	2- 4-52
20	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	Rapolla	17.30.62	284	2- 4-52
21	GIANNATTASIO Michele e Pasquale fu Felice	Rionero in Vulture	30.64.07	287	2- 4-52
22	GIUDICEPIETRO Raffaella maritata Ferrara	Matera	3.76.51	2085	19-11-52
23	IARRAPINO Pietro fu Tommaso	Lucera	42.57.12	2100	19-11-52
24	INCARNATI Cristina fu Olindo in Frangipani	Stornara	40.80.36	2609	29-11-52
25	MANCONE Gennaro fu Alfonso	Foggia	8.51.82	3724	27-12-52
26	MASSELLI Luigi fu Giandomenico	Torremaggiore	346.10.05	2130	19-11-52
27	MARCHESE Vincenzo di Innocenzo, DE RUGGIERI Anna fu Leonardo, MARCHESE Innocenzo di Vincenzo e ZAMPARELLA Anna fu Antonio	Stigliano	161.00.91	2374	29-11-52
28	PACE Vito fu Pietro	Palagiano	4.10.98	3739	27-12-52
29	PALESCANDOLO Luigi fu Gennaro	Nardò	71.20.00	2315	19-11-52
30	PASSARELLI Giovanni fu Stefano	Matera	33.38.21	3273	18-12-52
31	POLOSA Mario fu Canio	Acerenza	30.27.58	2348	19-11-52
32	PORCELLINI Nicola fu Alberto	Stigliano	160.33.95	1158	25- 7-52
33	SANTORO Maria fu Gabriele	Tricarico	20.58.55	2211	19-11-52
34	SPAGNA Nicola fu Michele	Irsina	161.71.24	805	27- 5-52
35	TOMACELLI FILOMARINO Anna Maria fu Giustiniano	Pisticci	7.72.05	2583	29-11-52

Roma, addì 23 dicembre 1954

(83)

Presidenziali di esproprio - Gazzetta Ufficiale N.	Presidenziali di esproprio - Gazzetta Ufficiale Data	Estremi registrazione alla Corte dei conti del decreto Presidenziale di determinazione dell'indennità - Data	Reg. Agricoltura N.	Reg. Agricoltura Foglio	Ammontare indennità lire	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952 n. 70) lire	Istituto di credito presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	
15 s. o. 2	20- 1-53	2-12-1954	21	146	9.951.320 —	9.950.000	Banco di Napoli	Sede di Bari
19 s. o. 1	24- 1-53	2-12-1954	21	145	2.179.280 —	2.175.000	Id.	Id.
93 s. o. 2	19- 4-52	2-12-1954	21	144	1.269.242 —	1.265.000	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	2-12-1954	21	143	201.366 —	200.000	Id.	Id.
295 s. o. 3	20-12-52	2-12-1954	21	142	442.328 —	440.000	Id.	Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	2-12-1954	21	141	266.992 —	265.000	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	2-12-1954	21	140	822.822 —	820.000	Id.	Id.
278 s. o.	1-12-52	2-12-1954	21	139	648.997 —	645.000	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	2-12-1954	21	138	5.926.282 —	5.925.000	Id.	Id.
14 s. o. 1	19- 1-53	2-12-1954	21	137	3.418.368 —	3.415.000	Id.	Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	2-12-1954	21	136	1.940.551 —	1.940.000	Id.	Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	2-12-1954	21	135	4.662.005 —	4.660.000	Id.	Id.
9 s. o.	13- 1-53	2-12-1954	21	134	2.867.444 —	2.865.000	Id.	Id.
294 s. o. 1	19-12-52	2-12-1954	21	133	1.097.868 —	1.095.000	Id.	Id.
260 s. o.	10-11-52	2-12-1954	21	132	7.374.069 —	7.370.000	Id.	Id.
19 s. o. 6	24- 1-53	2-12-1954	21	131	368.143 —	365.000	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	2-12-1954	21	130	566.404 —	565.000	Id.	Id.
93 s. o. 2	19- 4-52	2-12-1954	21	129	7.536.846 —	7.535.000	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	2-12-1954	21	128	17.040.505 —	17.040.000	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	2-12-1954	21	127	1.629.408 —	1.625.000	Id.	Id.
93 s. o. 1	19- 4-52	2-12-1954	21	126	1.244.564 —	1.240.000	Id.	Id.
294 s. o. 2	19-12-52	2-12-1954	21	125	403.807 —	400.000	Id.	Id.
294 s. o. 3	19-12-52	2-12-1954	21	124	4.221.134 —	4.220.000	Id.	Id.
7 s. o. 1	10- 1-53	2-12-1954	21	123	3.214.561 —	3.210.000	Id.	Id.
16 s. o. 1	21- 1-53	2-12-1954	21	122	797.021 —	795.000	Id.	Id.
294 s. o. 3	19-12-52	2-12-1954	20	121	36.296.957 —	36.295.000	Id.	Id.
298 s. o.	24-12-52	2-12-1954	21	120	7.597.038 —	7.595.000	Id.	Id.
16 s. o. 2	21- 1-53	2-12-1954	21	119	1.386.385 —	1.385.000	Id.	Id.
295 s. o. 4	20-12-52	2-12-1954	21	118	1.920.268 —	1.920.000	Id.	Id.
13 s. o. 5	17- 1-53	2-12-1954	21	117	759.443,75	755.000	Id.	Id.
295 s. o. 4	20-12-52	2-12-1954	21	116	632.314 —	630.000	Id.	Id.
210 s. o.	10- 9-52	2-12-1954	21	115	5.273.982 —	5.270.000	Id.	Id.
295 s. o. 1	20-12-52	2-12-1954	21	114	843.648 —	840.000	Id.	Id.
162 s. o.	15- 7-52	2-12-1954	21	113	9.045.163 —	9.045.000	Id.	Id.
6 s. o.	9- 1-53	2-12-1954	21	112	832.115 —	830.000	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti e di vice presidenti di Monti di credito su pegno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 1948, n. 10;

Dispone:

1. Il geom. Marta Valentino è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione (Novara) con sede in Calasca Castiglione, essendo deceduto il cav. Agostino Sandretti.

2. I signori Lorenzo Giovanni Sacchetti e Alfredo Panfilo Santostefano sono confermati nelle cariche, rispettivamente, di presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Pescocostanzo (L'Aquila).

3. I signori Giulio Marchionni e Cristoforo Rupalti sono confermati nelle cariche, rispettivamente, di presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Urbania (Pesaro).

4. Il rag. Pietro Farina è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Lugo (Ravenna) e il dott. Cesare Ferroni fu Luigi è nominato vice presidente del Monte medesimo.

5. I signori avv. Sante Scolari e ing. Luigi Gola fu Carlo sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Novara.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(128)

Attribuzione della gestione dell'ex Monte frumentario di Belcastro (Catanzaro) al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Considerata l'impossibilità di trasformare l'ex Monte frumentario di Belcastro (Catanzaro) in Cassa comunale di credito agrario;

Dispone:

La gestione del patrimonio dell'ex Monte frumentario di Belcastro (Catanzaro) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1955

Il direttore generale: FORMENTINI

(221)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il Regolamento per la sanità marittima 29 settembre 1895, n. 636, parzialmente modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, e 29 novembre 1925, n. 2288;

Veduto l'art. 119 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, ed il decreto del Ministero della marina mercantile 23 aprile 1952;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo.

L'esame consta di una prova di lingue estere, di due prove scritte, di due prove pratiche e di una prova orale tecnica, secondo il programma allegato al presente decreto.

La sessione di esami avrà luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno comunicati agli ammessi agli esami, a cura dell'Amministrazione.

Art. 2.

Per l'ammissione agli esami gli aspiranti debbono far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in Roma (Palazzo Viminale), entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta da bollo da L. 200;

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso una Università della Repubblica da almeno due anni compiuti alla data di pubblicazione del presente decreto, la data ed il luogo del conseguimento; coloro che fruissero della deroga al limite di età prevista nell'art. 4 del presente decreto, dovranno, quando ne sia il caso, dichiarare il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e la data e il luogo del conseguimento;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

ove l'aspirante si trovi nelle condizioni richieste per fruire della deroga al limite di età di cui all'art. 4, dovrà dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal predetto articolo ed elencare le autorizzazioni all'imbarco concessegli in via eccezionale e per unico viaggio, indicandone esattamente gli estremi;

la firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Nella domanda il candidato deve indicare esattamente il domicilio a cui dovranno essere indirizzate le comunicazioni circa le date degli esami e la seconda lingua estera scelta per la prova tra quelle indicate nel programma di esami.

L'Amministrazione provvederà di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) certificato di iscrizione nell'albo provinciale di un Ordine dei medici chirurghi della Repubblica, da cui risulti

un'anzianità di iscrizione di almeno due anni compiuti alla data di pubblicazione del presente decreto; per coloro che, successivamente al conseguimento della laurea si fossero trovati, per obblighi derivanti dal servizio militare, nella impossibilità di chiedere la suddetta iscrizione, verrà tenuto conto per il raggiungimento dei due anni sopra indicati, del tempo trascorso in servizio militare dopo il conseguimento della laurea, semprechè prestato in qualità di ufficiale medico e documentato nelle forme prescritte;

b) certificato di idoneità fisica ai servizi di navigazione a bordo delle navi mercantili, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773. Detto certificato dovrà essere rilasciato dal medico di porto o dal medico provinciale;

c) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma o fotografia e rilasciato da pubblica amministrazione; in questo caso dovranno essere indicati il numero del documento e la data del rilascio.

Tutti i documenti predetti debbono essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo e regolarmente legalizzati.

Art. 3.

I concorrenti che abbiano superato con la votazione prescritta tutte le prove della sessione di esami pel conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco dovranno presentare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

a) estratto dal registro degli atti di nascita rilasciato in conformità del regio decreto 25 agosto 1931, n. 1101;

b) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una Università della Repubblica da almeno due anni compiuti alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il diploma di laurea deve essere esibito in originale o in copia notarile;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, di data non anteriore a tre mesi;

e) certificato di data non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

h) certificato dell'Ufficio di sanità marittima, vistato dal prefetto, attestante gli estremi delle autorizzazioni all'imbarco in qualità di medico di bordo, concesso al concorrente in via eccezionale e per un solo viaggio, da questa Amministrazione sanitaria, per coloro che fruissero della deroga al limite di età previsto dall'art. 4 del presente decreto.

Tutti i documenti predetti debbono essere redatti in conformità delle vigenti disposizioni sul bollo e regolarmente legalizzati.

Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al comma primo del presente articolo, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, copia dello stato di servizio militare e, ove ne sia il caso, la dichiarazione di cui alla precedente lettera *h*).

Art. 4.

Sono escluse dal concorso le donne e coloro che hanno compiuto alla data di pubblicazione del presente decreto, i 34 anni di età; il predetto limite di età non si applica ai sanitari che dimostrino di avere avuto da questa Amministrazione sanitaria, in via eccezionale ed in epoca posteriore al 1° gennaio 1940, l'autorizzazione all'imbarco con le funzioni di medico di bordo per quattro o più viaggi o che, in base ad un minor numero di autorizzazioni abbiano compiuto non meno di sei mesi di imbarco.

Art. 5.

Agli ammessi alla sessione di esami ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Con decreto commissariale potrà essere negata l'ammissione alla sessione.

Art. 6.

Il giudizio sull'esame è dato da una Commissione, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, composta:

a) di un consigliere di Stato, presidente;

b) di un funzionario medico dell'Amministrazione della sanità pubblica, di grado non inferiore al 5°;

c) di un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) di un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale della emigrazione);

e) di un professore ordinario di igiene, titolare di cattedra universitaria;

f) di tre docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica medica, uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica;

g) di un medico autorizzato ad imbarcare quale medico di bordo, designato, in rappresentanza della categoria, dalla Associazione nazionale medici di bordo della marina mercantile.

Per le prove di lingue estere l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica aggrega alla Commissione esaminatrice uno o più insegnanti autorizzati.

Un funzionario amministrativo di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°, comandato in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, esercita, senza diritto a voto, le funzioni di segretario della Commissione esaminatrice.

Art. 7.

La prova di lingue estere deve durare non meno di quindici e non più di trenta minuti per ciascuna delle lingue indicate nel programma di esame.

Art. 8.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica prepara un tema per ciascuna delle prove scritte; l'originale e la copia vengono chiusi in due pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dal segretario generale dell'Alto Commissariato e dal direttore generale dei servizi medici.

Il piego, contenente la copia, è consegnato al presidente della Commissione giudicatrice; l'originale è conservato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Nel giorno e nell'ora stabiliti per le singole prove, il presidente della Commissione giudicatrice fa procedere all'appello nominale degli aspiranti e previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare tra di loro; indi, fatta constatare l'integrità della chiusura del piego, contenente il tema, ne procede alla apertura e dà lettura del tema. Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sono assegnate agli aspiranti sette ore di tempo.

Si osservano, per le prove stesse, le disposizioni contenute negli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

I pieghi contenenti i temi delle singole prove sono dal presidente della Commissione consegnati al segretario.

Art. 9.

Per le prove pratiche la Commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari. E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri per valersene. Alle prove pratiche debbono presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione, specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità tecnica di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 10.

La prova orale tecnica deve durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Art. 11.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte, di dieci punti per ciascuna delle due prove pratiche e di dieci punti per la prova orale tecnica.

L'insegnante o gli insegnanti di lingue estere aggregati alla Commissione votano da soli e dispongono di dieci punti per ognuna delle due lingue.

Art. 12.

Sono ammessi alle prove scritte i candidati che abbiano riportato nelle prove di lingue estere non meno di sette decimi nel complesso delle due prove e non meno di sei decimi in una di esse.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato nel complesso delle prove scritte la media di sessantatre novantesimi e non meno di cinquantaquattro novantesimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che nel complesso e in ciascuna delle prove pratiche abbiano riportate le votazioni predette.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale tecnica abbiano conseguito non meno di sessantatre novantesimi.

Art. 13.

Alla fine delle prove la Commissione compila l'elenco alfabetico dei concorrenti risultati idonei.

Art. 14.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice anche nel giudicare i singoli lavori, si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto dai commissari e dal segretario.

Art. 15.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica riconosce la regolarità del procedimento degli esami, approva l'elenco degli idonei di cui all'art. 13 e ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione a termini di legge.

Roma, addì 14 ottobre 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1954
Registro n. 99 Presidenza, foglio n. 176. — SPAGNUOLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prova di lingue estere

L'aspirante dovrà dar prova di saper leggere e scrivere correntemente e di sapere intendere e farsi intendere nelle seguenti lingue:

a) inglese;

b) una, scelta tra quelle appresso indicate: francese, spagnuola, portoghese, tedesca, olandese, russa, araba.

Prove scritte

Prima prova:

Etiologia, patologia, diagnosi, epidemiologia e profilassi delle malattie infettive, parassitarie e di origine alimentare:

a) concetto e meccanismo dell'infezione, fonti dell'infezione e modi di diffusione, con particolare riguardo all'ambiente «nave»;

b) predisposizione individuale, immunità;

c) profilassi generale delle malattie infettive e parassitarie, con speciale riguardo alla loro importazione e propagazione a mezzo delle navi e degli aerei; ordinamento della difesa sanitaria nei porti e negli aeroporti;

d) generalità sulle disinfezioni, disinfettanti chimici e fisici, disinfezioni e disinfestazioni a bordo delle navi, apparecchi e mezzi relativi;

e) epidemiologia, etiologia, patologia e profilassi delle seguenti malattie:

morbillo, scarlattina, varicella, vaiuolo e alastrim, parotite epidemica, pertosse, influenza, encefalite letargica, meningite cerebrospinale epidemica, poliomielite anteriore acuta, polmonite, difterite e crup, febbre puerperale, eresipela, piemia e setticemia, tetano, blenorragia, ulcera molle, sifilide, framboesia, lebbra, tubercolosi umana, febbre tifoide, paratifi, dissenteria bacillare, dissenteria amebica, brucellosi, dengue, dermotifo, febbri dermotifosimili e altre rickettsiosi, tifo ricorrente, ittero emorragico, sodoku, malaria, colera asiatico, peste bubbonica e polmonare, bubbone climatico, tularemia, febbre gialla, leishmaniosi, tripanosomiasi, anchilostomiasi, filariosi, bilharziosi, tracoma ed altre congiuntiviti contagiose, scabbia, tigne (favosa, tricofitica, embricata), rabbia, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, afta epizootica, morva, actinomicosi, trichinosi, botulismo;

ofidiasi;

xeroftalmo, beri-beri, scorbuto infantile, rachitismo, pellagra, sprue e altre sindromi carenziali;

f) profilassi generale delle malattie veneree a bordo della nave e nella gente di mare in genere;

g) naupatia e malattie professionali dei marittimi e dei palombari, asfissia, avvelenamento da gas tossici, colpo di sole e colpo di calore, loro profilassi e cura.

Seconda prova:

Igiene navale:

a) cenni sui caratteri fisici e chimici del mare e della atmosfera marina in rapporto con l'igiene di bordo, influenza del clima sull'organismo umano e sulla distribuzione geografica dei morbi;

b) considerazioni igieniche sui principali tipi di navi mercantili; topografia delle navi; sistemazione ed ubicazione degli alloggi per passeggeri e per l'equipaggio e loro principali requisiti igienici. Illuminazione;

c) materiale di costruzione, rivestimento e di protezione dei vari locali della nave;

d) mantenimento dello stato igienico della nave, mezzi per la nettezza e la disinfezione dei vari ambienti;

e) atmosfera interna della nave, composizione chimica, termometria ed igrometria. Fonti di inquinamento dell'aria confinata e mezzi di correzione. Ventilazione naturale ed artificiale. Riscaldamento e refrigerazione dei vari ambienti in rapporto al clima. Cenni sul microclima dei singoli ambienti della nave;

f) allontamento dei materiali di rifiuto, fognatura e latrine di bordo. Lavandini, doccie, bagni e lavanderia di bordo;

g) approvvigionamento idrico, mezzi di imbarco, conservazione e distribuzione; usi e fabbisogno; mezzi di potabilizzazione. Ghiaccio, frigoriferi e acqua refrigerata;

h) impianti di bordo relativi all'assistenza sanitaria, ospedali, infermerie, ambulatori, farmacia. Dotazione medicinali e armamentario. Dotazione, conservazione, uso e indicazioni terapeutiche e profilattiche dei sieri e vaccini. Antibiotici. Polizia mortuaria di bordo;

i) considerazioni sull'alimentazione in rapporto alla vita di bordo; provvista, conservazione e confezione degli alimenti. Assetto igienico delle cambuse, delle cucine, dei panifici, dei refettori e delle riposterie, requisiti igienici delle bottiglie. Vigilanza sanitaria sul personale addetto alla preparazione e distribuzione delle vivande; distribuzione ed orario dei pasti;

l) considerazioni sull'igiene dei marittimi. Vestimenti del marinaio. Igiene del lavoro ed infortunistica di bordo.

Prove pratiche

Prima prova:

1. Accertamento diagnostico delle più importanti malattie infettive e parassitarie; microscopio e suo uso:

a) prelevamento di materiale patologico ed esecuzione delle prove microscopiche e sierologiche per la diagnosi delle seguenti malattie: colera asiatico, peste, tifo esantematico, difterite, eresipela, infezione puerperale, infezioni stafilococciche, carbonchio ematico, tubercolosi umana, malaria, febbre tifoide e paratifi, brucellosi, lebbra, tetano, dissenteria amebica e bacillare, gonorrea, spirillosi, meningite cerebrospinale epidemica, morva, actinomicosi, tripanosomiasi, febbre ricorrente, sifilide, ittero emorragico;

b) riconoscimento macro e microscopico dei seguenti parassiti e insetti e delle loro uova: anchilostoma, bilharzia, filaria, tenia, ascaride, ossiuri, pediculi, phtiri, pulex penetrans, cimex lectularius, anofeli, stegomye.

2. Descrizione e prova di funzionamento dei principali apparecchi di disinfezione a vapore e con disinfettanti chimici. Uso dei disinfestanti. Tecnica della derattizzazione.

3. Controllo igienico delle bevande e degli alimenti:

a) acqua potabile, criteri per il giudizio di potabilità; prelevamento e conservazione di campioni da sottoporre ad esami chimico e batteriologico;

b) esame dei cereali e delle farine; criteri per il giudizio di genuinità e commestibilità; esame del mais; panificazione;

c) esame del latte: criteri per il giudizio igienico sul latte fresco e su quello in polvere e comunque conservato;

d) esame del vino: dosaggio dell'alcool e ricerca delle più importanti alterazioni;

e) esame delle carni da macello, visita dell'animale vivo, ispezione delle carni, lesioni anatomo-patologiche e parassitarie; carni congelate;

f) esame delle conserve alimentari, caratteri fisici e organolettici; indici di alterazione;

g) esame delle stoviglie nei riguardi del piombo.

4. Fisica applicata all'igiene (igrometria, barometria, termometria e fotometria).

5. Giudizio igienico sulla salubrità dell'aria.

Seconda prova:

Prova al letto dell'infermo: rilevamento dei sintomi; saggio di chimica e microscopia clinica; diagnosi e terapia.

Formano oggetto di esame le malattie mediche e chirurgiche, con speciale riguardo alle malattie infettive e a quelle parassitarie; l'assistenza ostetrica, i soccorsi di urgenza compresa la chirurgia d'urgenza, le più comuni malattie dei bambini;

Prova orale tecnica

1. Materia delle prove scritte e pratiche.

2. Legislazione sanitaria:

a) organizzazione sanitaria dello Stato; testo unico delle leggi sanitarie e relativo regolamento, per quanto riguarda la sanità marittima e la profilassi delle malattie infettive e sociali;

b) regolamento 29 settembre 1895, n. 636, sulla sanità marittima e successive modificazioni;

c) decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

d) regolamento 20 maggio 1897, n. 178, e norme successive circa le condizioni relative alle navi addette al trasporto passeggeri;

e) legge e regolamento sull'emigrazione e successive modificazioni;

f) disposizioni relative ai medici di bordo o di interesse igienico-sanitario contenute nel Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

g) legge 18 giugno 1939, n. 1045, sulle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;

h) regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, sulla idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria;

i) accordi sanitari internazionali di Bruxelles del 1° dicembre 1924 per la cura delle malattie veneree dei marittimi;

l) regolamento sanitario internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato il 25 maggio 1951;

m) regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto-legge 2 maggio 1940, n. 1045;

n) decreto commissariale 15 febbraio 1948, n. 20300/25/100.208, concernente le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed il rilascio dei relativi certificati valevoli per uso internazionale e disposizioni successive;

o) organizzazione sanitaria internazionale e suoi sviluppi fino alla Organizzazione mondiale di sanità (O.M.S., W.H.O.); Convenzioni sanitarie internazionali;

p) compiti e funzioni del medico di bordo; documenti sanitari di bordo, dichiarazione marittima di sanità, giornale sanitario di bordo, relazione e statistica sanitaria; competenze ed onorari del medico di bordo.

Roma, addì 14 ottobre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(269)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 30 settembre 1954, n. 340.2.60/11513, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1953;

Vista la nota del Prefetto di Pistoia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Luigi Rossi, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Luigi Rossi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pistoia al 30 novembre 1953 il vice prefetto dott. Raimondo Turco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 5 gennaio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(237)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per l'ammissione al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

1. — E' indetto un concorso per l'ammissione di settecentocinquanta allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1955 ed avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a)* e *b)* e di un anno per quelli di cui alla lettera *c)*.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

a) 375 per i giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del Comando di corpo, se sono nelle condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che alla data dello svolgimento del tema risultassero incorporati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera *b)*;

b) 125 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) 250 per i militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

Per quanto concerne le condizioni di arruolamento, il titolo minimo di studio, i limiti di età, i requisiti fisici, il periodo di servizio d'istituto, la durata della ferma, il premio di arruolamento e le modalità del concorso attenersi a quanto previsto dall'allegato manifesto.

2. — Possono partecipare al concorso anche i nativi delle zone della Venezia Giulia cedute alla Jugoslavia purchè siano cittadini italiani e residenti nel territorio nazionale.

Gli aspiranti di cui al presente capo potranno esibire in luogo dell'estratto dell'atto di nascita, del certificato di stato libero (o della situazione di famiglia, se vedovi senza prole) e del certificato penale generale, una dichiarazione giurata, convalidata, se possibile, da prove testimoniali.

3. — I Comandi di legione dell'Arma dei carabinieri, che riceveranno le domande corredate dei documenti di cui al n. 5 dell'allegato manifesto, accertato il possesso, da parte degli aspiranti, dei necessari requisiti fisici, morali e di famiglia e la regolarità dei documenti, inoltreranno al Comando della Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze le domande e i documenti stessi — unendovi anche il prescritto attestato di idoneità morale — per l'esame da parte della commissione di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588.

Per i concorrenti nativi delle zone della Venezia Giulia cedute alla Jugoslavia, gli stessi Comandi di legione dovranno anche accertare la residenza in Italia e l'avvenuta regolarizzazione della loro posizione nei riflessi della cittadinanza.

Nei riguardi di costoro, l'attestato di idoneità morale sarà rilasciato con riserva, sulla base delle informazioni assunte per il periodo di loro permanenza in Italia e della dichiarazione giurata sui precedenti penali e sulla situazione di famiglia.

4. — All'accertamento dei requisiti fisici di cui al n. 2, lettera *c)* dell'allegato manifesto, dovranno provvedere i Comandi di legione, mediante Commissione composta del coman-

dante della legione, presidente, dell'ufficiale medico dirigente il servizio sanitario della legione stessa, membro, e di un ufficiale inferiore della legione, membro e segretario.

Tale Commissione redigerà, per ogni candidato, apposito verbale nel quale il giudizio di idoneità, da riferirsi al complesso dei requisiti fisici voluti, dovrà essere eventualmente integrato con la specifica annotazione « di molta prestanza fisica » qualora il candidato presenti tale caratteristica.

Ciò ai fini di cui al n. 7, lettera *c*) dell'allegato manifesto.

5. — Per l'accertamento dei requisiti fisici di cui al n. 12, lettera *b*) e n. 16 lettera *c*) dell'allegato manifesto, nei riguardi dei militari dell'Arma si dovranno applicare le norme di cui al capo precedente. Per i militari aspiranti all'ammissione al corso annuale non è necessario stabilire la prestanza fisica.

6. — I concorrenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 ammessi al corso, lo frequenteranno secondo le norme di cui ai nn. 10, 11 e 15 dell'allegato manifesto.

Per i concorrenti di cui alla lettera *c*) valgono le norme contenute nel regolamento di servizio interno della Scuola sottufficiali.

I Comuni provvederanno alla sollecita affissione dell'allegato manifesto.

Roma, addì 23 novembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

Concorso a settecentocinquanta posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri (Corso biennale 1955-1957 e corso annuale 1955-1956).

1. — E' indetto un concorso per l'ammissione di settecentocinquanta allievi al 1° anno dell'8° corso allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali carabinieri (distaccamento di Moncalieri) ed al corso annuale presso la Scuola sottufficiali carabinieri in Firenze.

Il corso avrà inizio il 1° ottobre 1955 e avrà la durata di due anni per i candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) e di un anno per quelli di cui alla lettera *c*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'arma.

I posti messi a concorso sono devoluti, come per legge:

a) 375 ai giovani che non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — oppure, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato. I giovani alle armi nelle Forze armate possono partecipare al concorso, col benestare del Comando di corpo, se sono in condizioni di poter ottenere il congedo prima dell'inizio del corso. Coloro che alla data dello svolgimento del tema risultassero incorporati nell'Arma per arruolamento ordinario, saranno compresi nell'aliquota di cui alla lettera *b*);

b) 125 ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri e allievi carabinieri);

c) 250 ai militari in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri).

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*) — per deficienza di candidati dichiarati idonei — saranno destinati in aumento alle aliquote di cui alle lettere *b*) e *c*) in ragione proporzionale, mentre quelli eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *c*) saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *b*) e viceversa.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati vicebrigadieri.

Norme e requisiti per i concorrenti civili

2 — Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera *a*) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei a incondizionato servizio militare ed immuni da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali.

Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione, presso i Comandi di legione che istruiscono le domande;

d) abbiano statura non inferiore a m. 1,70 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

e) non abbiano concorso alla leva — di terra o di mare — o, se arruolati, si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato;

f) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati;

g) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciarsi dai Comandi di legione o di sezione dell'Arma competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

h) abbiano, alla data dell'inizio del corso, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che hanno già prestato o prestino servizio nelle Forze armate e si trovino in congedo illimitato o saranno collocati in congedo prima dell'inizio del corso, qualunque sia il grado da loro rivestito;

i) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

3. — La domanda di ammissione al concorso — redatta su carta da bollo da L. 100, e indirizzata al Comando generale dell'Arma dei carabinieri — deve essere fatta pervenire, a cura degli interessati, a mezzo posta raccomandata, improrogabilmente entro il 1° marzo 1955 al Comando della legione carabinieri nel cui territorio gli stessi hanno domicilio.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro dell'ufficio postale della località sede del Comando di legione.

La busta portante il timbro suddetto verrà acclusa alla pratica.

Le domande pervenute posteriormente al 1° marzo 1955 saranno archiviate.

4. — La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

a) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita del concorrente;

b) indicazione del titolo di studio conseguito;

c) distretto militare di appartenenza;

d) elencazione dei documenti allegati;

e) indirizzo del concorrente e della famiglia.

5. — Ciascun concorrente deve allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana su carta legale (legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco; legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciato dal l'ufficio di stato civile).

Ne sono esonerati i candidati che abbiano già concorso alla leva;

b) estratto dell'atto di nascita su carta legale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore;

c) certificato di stato libero su carta legale, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore e rilasciato in data non anteriore di tre mesi alla data di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole allegheranno invece lo stato di famiglia, su carta legale, legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale su carta legale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale e legalizzato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, ovvero rilasciato dall'ufficio del casellario della procura presso il Tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero.

Se l'aspirante sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del luogo in cui egli ha prestato giuramento.

La data di rilascio del certificato non deve essere anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

e) certificato di buona condotta su carta legale, rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza e legalizzato dal prefetto;

f) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui al n. 2, lettera *f*);

g) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle Forze armate;

h) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito nelle Forze armate grado superiore a soldato rinunci al grado stesso, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere. Tale rinuncia avrà effetto soltanto in caso di ammissione al corso e sarà priva di effetto — a decorrere dalla data di invio in congedo — se, prima di avere conseguito la nomina a carabiniere, il candidato fosse, per qualsiasi motivo, rinviato in congedo;

i) titolo di studio in originale, o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che non hanno valore di diploma, anche se rilasciati da Istituti statali, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1954-1955 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1955 nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata;

l) nulla osta rilasciato dal competente comando di Distretto militare o Capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso rispettivamente alla leva di terra o di mare con la classe 1935 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato provvisorio in attesa di chiamata alle armi.

Qualora, per circostanze dipendenti dalla guerra, non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto di notorietà raccolto dal pretore e dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto dev'essere corredato della dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli atti d'ufficio, per le circostanze di guerra di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *f*), *h*), *i*), *l*).

I concorrenti dichiarati « poveri » possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

6. — I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'arma. Il tema sarà svolto presso il Comando di gruppo dei carabinieri (capoluogo di provincia) nel cui territorio risiedono i candidati, dalle ore 8 alle ore 13 del 1° giugno 1955.

7. — Per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la Scuola sottufficiali, dopo aver provveduto alla revisione dei temi, procede alla graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (1/20 di punto per ciascun anno di studio successivo);

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica (e cioè 1/20 di punto, soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »).

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato;

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo presentato.

Per il valore da attribuire alle classifiche contenute nei certificati del titolo di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde — nelle singole materie — il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10.

8. — I concorrenti ammessi a frequentare il corso avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6000 che verrà corrisposto in due quote, e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

9. — Per i viaggi dal luogo di residenza alla sede del Comando di legione presso cui dovranno subire la visita medica ed a quella del Comando di gruppo presso cui dovranno sostenere la prova scritta di esame, e rispettivi viaggi di ritorno, i candidati saranno provvisti, a cura dei comandi di stazione dell'Arma, delle richieste di viaggio a tariffa militare (mod. *B*), con spese però a loro carico.

10. — Al termine del primo anno di corso, gli allievi che avranno conseguito la sufficienza in attitudine militare e professionale saranno nominati carabinieri e ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso.

Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno di corso, potranno ripetere il primo anno una sola volta.

Gli allievi che, per non aver riportato la sufficienza in attitudine militare e professionale, non saranno ammessi agli esami per la promozione al secondo anno di corso potranno, se giudicati meritevoli, conseguire la nomina a carabiniere e continuare a prestare servizio nell'Arma con tale grado, rimanendo vincolati alla ferma triennale contratta. Se giudicati non meritevoli, ovvero se, pure essendo stati giudicati meritevoli, non desiderino rimanere in servizio nell'Arma dei carabinieri, saranno senz'altro prosciolti dalla ferma triennale per seguire le sorti della loro classe di leva.

11. — Gli allievi che al termine del secondo anno di corso non avranno superato gli esami per la nomina a vicebrigadiere, potranno ripeterlo per una sola volta, e soltanto nel caso che non abbiano già ripetuto il primo anno del corso. Qualora invece non intendano ripetere il secondo anno di corso, rimarranno in servizio col grado di carabiniere e con la ferma triennale contratta.

Norme e requisiti per i concorrenti militari in servizio nell'Arma aspiranti al corso biennale 1955-1957

12. — Possono partecipare al concorso per i posti di cui alla lettera *b*) gli appuntati, i carabinieri e gli allievi carabinieri che

a) non abbiano superato, alla data d'inizio del corso, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti fisicamente idonei ad incondizionato servizio militare ed offrano sufficiente garanzia di poter assolvere con pieno rendimento le funzioni del grado cui aspirano. Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione presso i Comandi di corpo da cui gli interessati dipendono;

c) posseggano come titolo minimo di studio la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte).

13. — La domanda di ammissione al concorso — redatta su carta da bollo da L. 100 — da inoltrare tramite gerarchico, dovrà essere presentata al Comando del reparto cui i candidati appartengono, non oltre il 31 gennaio 1955.

Alla domanda stessa gli interessati dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile debitamente legalizzata. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I certificati rilasciati da Istituti legalmente riconosciuti e tutti i certificati che non hanno valore di diploma, anche se rilasciati da Istituti statali, dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1954-1955 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1955 nella intesa che non facendolo pervenire entro tale data al Comando di legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

14. — Per lo svolgimento della prova scritta di esame, per la revisione dei temi e per la compilazione della graduatoria di merito, valgono le norme stabilite dai numeri 6 e 7 del presente manifesto.

15. — I militari ammessi al corso lo frequenteranno secondo le norme prescritte dai numeri 10 e 11 del presente manifesto, conservando però, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per qualsiasi motivo dovessero cessare dalla qualifica di « allievo sottufficiale » saranno fatti rientrare alla legione di provenienza.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1955-1956

16. — Il concorso per i posti di cui alla lettera *c*) è per esami.

Possono parteciparvi gli appuntati e i carabinieri che:

a) non abbiano superato il 30° anno di età alla data di inizio del corso;

b) abbiano prestato, alla stessa data, almeno un anno di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

A tale servizio è da considerarsi equipollente quello prestato in reparti mobilitati, battaglioni mobili, nuclei mobili o autocarrati, reparti paracadutisti, gruppo squadroni territoriale, reparti autoportati o motoblindati dislocati in Somalia, nuclei interprovinciali di pubblica sicurezza della Sicilia, o alla dipendenza del soppresso Comando Forze Repressione Banditismo;

c) conservino la incondizionata idoneità fisica al servizio militare e offrano sufficiente garanzia di poter assolvere con pieno rendimento le funzioni del grado cui aspirano.

Tale idoneità verrà accertata da apposita Commissione presso i Comandi di corpo da cui gli interessati dipendono;

d) emergano, a giudizio del rispettivo comandante di Corpo, per contegno e capacità professionale.

17. — Nel computo del periodo di servizio di cui al precedente n. 16 lettera *b*) dovrà essere comunque detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi ed ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio;

in cariche speciali (scrivano, piantone, portalettere, telefonista, ecc.) o in tutti quegli altri impieghi che non abbiano stretta attinenza con il servizio d'istituto.

18. — Gli esami consistono:

a) in una prova scritta d'italiano (svolgimento di un tema che dimostri la capacità del candidato ad esprimere le sue idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e corretto);

b) in una prova orale di cultura generale;

c) in una prova orale su istruzioni e regolamenti.

Il tema potrà essere scelto dal candidato tra i due che saranno assegnati dal Comando generale.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esami sono stabiliti nella XI dispensa del bollettino ufficiale dei carabinieri anno 1946 (l'esperimento di educazione fisica non è più previsto).

19. — La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 100, e diretta ai Comandi di corpo, dovrà essere presentata al Comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 gennaio 1955.

20. — I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 10 marzo 1955 presso i rispettivi Comandi di gruppo, ovvero presso il Comando della scuola sottufficiali, i Comandi di legione allievi o il Comando carabinieri per la marina militare se appartenenti a questi reparti.

21. — Per i concorrenti che riporteranno nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, l'apposita Commissione istituita presso la Scuola sottufficiali procederà alla compilazione della graduatoria di merito valutando i precedenti di carriera e le benemerenze militari e civili come segue:

a) due punti per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto per ogni medaglia di bronzo al valor militare o per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) mezzo punto per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra o per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza o promozione straordinaria per benemerenze d'istituto;

d) mezzo punto per ogni periodo di tre mesi o frazione superiore a tre mesi di partecipazione alla guerra di liberazione, sia nelle unità regolari delle Forze armate, sia nelle formazioni partigiane;

e) un punto a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

f) due punti per i provenienti dai sottufficiali delle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

g) un terzo di punto per ciascuno degli anni di effettivo servizio compiuto sia da carabiniere che da appuntato.

Le frazioni di un anno saranno calcolate soltanto se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato; a parità di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

22. — Alle prove orali saranno, secondo l'ordine di precedenza determinato dalla graduatoria di cui al precedente n. 21, ammessi senz'altro i primi 250 concorrenti.

23. — Coloro che supereranno anche tali prove saranno ammessi a frequentare il corso che avrà la durata di otto mesi, più un mese di esperimento presso stazioni territoriali.

AVVERTENZE

Gli aspiranti civili e i militari aspiranti ai corsi annuale e biennale, compresi in graduatoria nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti a nuova visita medica di accertamento definitivo, presso la Scuola sottufficiali, da parte di un collegio medico composto di due ufficiali superiori medici — di cui uno sarà il consulente sanitario del Comando generale — e di un ufficiale inferiore medico.

In conseguenza di tale visita, i dichiarati « non idonei » saranno senz'altro esclusi dal corso e sostituiti.

I candidati civili, all'atto della presentazione ai Comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici od ai Comandi di gruppo per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

passaporto (per i provenienti dall'estero);

tessera postale;

licenza di porto d'arma;

libretto ferroviario (per gli impiegati dello Stato);

patente automobilistica;

tessera universitaria.

Gli appuntati ed i carabinieri, dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati civili.

Roma, addì 23 novembre 1954

Il Ministro: TAVIANI

(160)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.